




Documento firmato digitalmente



A

PROVINCIA DI LECCE  
Servizio Politiche di Tutela Ambientale e  
Transizione Ecologica  
[ambiente@cert.provincia.le.it](mailto:ambiente@cert.provincia.le.it)

E, p.c.

CAVE MARRA ECOLOGIA s.r.l.  
[cavemarrasrl@pec.it](mailto:cavemarrasrl@pec.it)

**OGGETTO: CAVE MARRA ECOLOGIA S.r.l. - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006, relativo al progetto di “Modifica ad opera esistente – variante sostanziale – rimodulazione codici CER già autorizzati ed incremento del quantitativo annuo della FORSU” per impianto ubicato nel territorio comunale di Galatone (LE) alla S.P. per Galatina.**  
**Comunicazione della avvenuta pubblicazione di integrazioni documentali.**  
**PARERE ARPA PUGLIA**  
*Rif: Vs nota prot. n. 4533/2023 del 01/02/2023 (prot. ARPA Puglia n. 7646/2023).*

Facendo seguito alla convocazione dei lavori della conferenza dei servizi sincrona per il giorno 07/03/2023 finalizzata all’esame della documentazione integrativa prodotta dal proponente<sup>1</sup> nell’ambito del procedimento in oggetto, si espongono e si anticipano nel seguito, ai fini dei lavori della conferenza, le valutazioni di specifica competenza della scrivente Agenzia in merito agli elaborati progettuali prodotti/integrati in riscontro alle richieste formulate nel precedente parere ARPA Puglia prot. n. 60457 del 07/09/2022.

1

**Elaborato A1.1 “RELAZIONE TECNICA” rev. gennaio 2023 e TAVOLA A2.4 “PLANIMETRIA 1 AUTORIZZATA PLANIMETRIA 2 DI VARIANTE” rev. gennaio 2023**

1. Il proponente, nell’Elaborato 1 Integrativo “Chiarimenti RIF. Parere di ARPA Puglia Unica AOO – Prot. 0060457-4-0709/2022-SDLE,STLE/” ha chiarito le modifiche proposte in progetto in relazione ai quantitativi richiesti per il recupero dei rifiuti afferenti la tipologia “legno” (decremento dei quantitativi autorizzati per il codice EER 150103 e incremento per il codice EER 200138).
2. Il refuso riportato a pag. 17 (primo rigo) è stato rettificato.
3. Rispetto alle attività di recupero da svolgere sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui alle operazioni R3 e R4 indicate nella tabella a pag. 24 del par. 3.3 della precedente versione della “Relazione tecnica”, si rileva che il proponente ha aggiornato l’elaborato eliminando tali operazioni e associando ai tre codici EER interessati (160214, 160216 e 200136) l’operazione di messa in riserva R13, unica operazioni di recupero di fatto svolta su tali rifiuti.
4. Il proponente ha chiarito che la nuova proposta progettuale non prevede l’eliminazione dei codici ERR 191212 *altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti* e 200132 *medicinali* tra i rifiuti accettabili in ingresso all’impianto e che erroneamente non erano stati inseriti nella tabella di pag. 24 del par. 3.3 della precedente versione della “Relazione tecnica”. L’elaborato è stato correttamente aggiornato.
5. Nella tavola A2.4 rev. 1 è stata indicata l’ubicazione del serbatoio in acciaio (cisterna scarrabile) adibito allo stoccaggio del liquido raccolto dal fondo della fossa di ricezione della FORSU (EER 161002 *soluzioni acquose di scarto*).
6. In merito alla richiesta di prevedere un bacino di contenimento a servizio del serbatoio di cui punto precedente, il proponente ha dichiarato, nell’Elaborato 1 Integrativo, la non sussistenza di un obbligo normativo che ne disponga l’installazione per la fattispecie in esame, e che comunque “eventuali sversamenti accidentali dal

<sup>1</sup> [https://www.provincia.le.it/PAUR\\_CAVEMARRA](https://www.provincia.le.it/PAUR_CAVEMARRA)



serbatoio o causati da rotture dello stesso, confluirebbero automaticamente (per pendenza della pavimentazione) nella sottostante fossa a perfetta tenuta stagna, sottoposta rispetto al serbatoio medesimo”; nel ritenere inopportuno considerare la confluenza di eventuali sversamenti del rifiuto contenuto nel serbatoio verso la fossa, per pendenza dei piazzali, un’adeguata modalità di gestione di eventualità accidentali quali quelle descritte, si rappresenta che l’applicazione delle disposizioni di cui all’Allegato 5 punto 5 del D. M. 5 febbraio 1998 e smi, che impongono la dotazione di bacini di contenimento per contenitori e/o serbatoi utilizzati per lo stoccaggio di rifiuti, è da intendersi norma tecnica generale e pertanto applicabile al caso di specie (deposito temporaneo di rifiuti liquidi non pericolosi in serbatoio fuori terra). Si ribadisce quindi la richiesta già formulata nel precedente parere ARPA.

7. Come richiesto, il proponente ha integrato la tavola A2.4 individuando le aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti EER 161002, 150101, 150102, 160601\* e 160107\*, precedentemente non riportati in planimetria.
- Tuttavia, in merito all’individuazione delle principali tipologie di rifiuti prodotti dall’esercizio dell’impianto, si rimanda a quanto riportato al successivo punto 20 del presente parere.
8. In merito allo stoccaggio istantaneo della FORSU, il proponente ha chiarito che le quantità richieste per entrambi i codici EER 200108 e 200302 sono pari a 50 tonnellate cadauno, equivalenti a circa 25 mc ognuno, e ha aggiornato la relativa tabella al par. 3.3 della “Relazione tecnica”. Lo stoccaggio massimo istantaneo di rifiuti non pericolosi per l’intero impianto è pertanto pari a 1.549,5 tonnellate; sull’argomento tuttavia si rimanda a quanto riferito al seguente punto 9.
9. Nel prendere atto di quanto dichiarato dal proponente nell’Elaborato 1 Integrativo e al par. 3.3 pag. 26 della “Relazione tecnica” rev. 1, in relazione alla possibilità di considerare interscambiabili tra loro i quantitativi richiesti per i due codice EER afferenti la FORSU e pertanto cumulabili anche su singolo codice EER, si ribadisce quanto già riferito al punto 9 del precedente parere ARPA Puglia prot. n. 60457/2022, ovvero sia che: se in linea generale può essere accettata la derogabilità dei quantitativi richiesti per singolo codice EER all’interno di una specifica categoria di rifiuti (*pericolosi e non pericolosi*), nel caso di specie non può essere acconsentito *tuot court* per la tipologia di *rifiuti non pericolosi* in cui sono inclusi anche i due codici EER afferenti la frazione organica destinata alla trasferenza. Pertanto, ai fini della condivisione della proposta avanzata dal proponente, si chiede nuovamente di modificare la tabella riepilogativa riportata al par. 3.3 pag. 27 della “Relazione tecnica”, prevedendo una sezione specifica per la FORSU in cui sia indicato un quantitativo massimo giornaliero, massimo annuo e di stoccaggio istantaneo che non possono essere derogati. Allo stesso modo, nella successiva sezione relativa ai rifiuti non pericolosi della stessa tabella, andranno indicati i quantitativi da autorizzare e rendere inderogabili per tale tipologia di rifiuti (massimo giornaliero, massimo annuo e stoccaggio istantaneo), sottratti dei quantitativi relativi alla FORSU.

Per maggiore chiarezza espositiva si riporta nel seguito uno schema esemplificativo.

tipologia rifiuti	stoccaggio istantaneo (tonnellate)	capacità annua (t/a)	capacità giornaliera* (t/g)
FORSU	100,00	20.800,00	69,33
Rifiuti non pericolosi**	1.449,53	7.224,00	24,08
Rifiuti pericolosi	8,00	40,00	0,13

\* 300 gg lavorativi/anno

\*\* esclusi i codici EER afferenti la FORSU

10. Il proponente ha chiarito nell’Elaborato 1 Integrativo, nonché nella tavola A2.4 rev.1 che, lungo il lato ovest dell’impianto, nelle postazioni identificate in planimetria dai numeri 39, 40 e 41, saranno posizionati dei cassoni scarrabili, mentre nelle postazioni 38, 42÷45 saranno realizzai dei box a mezzo di setti costituiti da barriere jersey prefabbricate.
11. Come già rilevato al precedente punto 7 del presente parere, i cassoni scarrabili posizionati in tavola A2.4 rev. 1 a ridosso dell’aiuola/trincea drenante sono dedicati al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti aventi codice EER 150101 e 150102.

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Lecce**

**Servizio Territoriale**

Via Miglietta, 2 73100 Lecce  
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579  
PEC: [dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)



12. Analogamente al punto precedente, con il riscontro fornito al punto 7 del presente parere, il proponente ha chiarito che la tettoia posta a ridosso dell'area lavaggio e sfangaggio mezzi è dedicata al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti aventi codice EER 160601\* e 160107\*.

**Elaborato A1.6 "PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE" rev. 1 gennaio 2023**

13. Come richiesto, il piano è stato rielaborato ex novo eliminando ogni riferimento a precedenti revisioni del documento o ad altri procedimenti.
14. Al par. C PIANO DI MONITORAGGIO ARIA sono stati inseriti i dettagli del controllo da eseguire sull'emissione convogliata EC1.
15. In merito al monitoraggio delle emissioni odorigene si rimanda alle valutazioni di competenza dell'UOC Centro Regionale Aria della Direzione Scientifica di ARPA Puglia.
16. È stato inserito il par. B relativo al monitoraggio dei due punti di scarichi sul suolo (S1 e S2) delle acque meteoriche trattate presso i due impianti esistenti. Si propone tuttavia di modificare il set analitico proposto come di seguito specificato:
- inserire tutti i parametri previsti dalla tabella 4 dell'Allegato V alla parte III del D. Lgs. n. 152/06;
  - eliminare i parametri non annoverati dalla stessa tabella 4 e per cui non sussiste quindi un valore limite di riferimento (ad es. antimonio, cobalto, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto nitroso);
  - inserire la rilevazione di tutte le sostanze per cui sussiste il divieto di scarico sul suolo di cui al par. 2.1 dello stesso Allegato V.
17. La "Planimetria allegata al Piano di Monitoraggio" è stata integrata con l'inserimento del punto di monitoraggio dell'emissione convogliata EC1 e dei punti di scarichi sul suolo S1 e S2; è stata altresì aggiunta una seconda tavola su base ortofoto, anch'essa riportante tutti i punti di monitoraggio delle matrici ambientali. Tuttavia si rileva un'incongruente denominazione dei punti di scarico su suolo che, in questa ultima tavola, sono denominati SC1 e SC2. Per uniformità con i restanti documenti, si chiede di rettificare tale denominazione in S1 e S2.
18. Al par. A è stata chiarita la frequenza di monitoraggio delle acque sotterranee (*semestrale*). Tuttavia, dall'analisi del set analitico proposto nella tabella alle pagg. 9, 10 e 11, si rileva:
- un'erronea attribuzione dell'unità di misura ai valori limite per i parametri nitriti e solfati; si chiede di rettificare (nitriti 500 µg/l e solfati 250 mg/l);
  - un erroneo raggruppamento dei composti *alifatici clorurati cancerogeni* e *alifatici clorurati non cancerogeni*; si chiede di spostare nel gruppo dei composti non cancerogeni i parametri 1,2-dicloropropano, 1,1,2-tricloetano, 1,2,3-tricloropropano, 1,1,2,2-tetracloroetano (erroneamente definito 1,1,2,2-tetracloroetilene);
  - un'erronea definizione del parametro 1,2-dicloroetano (1,2-dicloroetilene); si chiede di rettificare.
19. Il piano è stato integrato con l'inserimento del par. G PROGRAMMA DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE; rispetto alle attività e alle frequenze proposte per le periodiche manutenzioni di cui alla tabella a pag. 22, si ritiene di proporre le seguenti modifiche:
- controllo visivo dei pozzetti di ispezione, finalizzato alla verifica della consistenza/stato di usura delle pareti e del fondo e al rilevamento di eventuale depositi (punto 2.1 della tabella) da eseguire con frequenza mensile e non annuale;
  - pulizia idrodinamica dei pozzetti di ispezione con autospurgo e smaltimento del materiale raccolto (punto 2.3 della tabella) da eseguire con frequenza annuale e non biennale, in linea con la frequenza definita al punto 4.3 della tabella;
  - pulizia idrodinamica delle condotte fognarie interrate (punto 3.2 della tabella) da eseguire con frequenza annuale e non biennale.
- Si ribadisce inoltre la richiesta, rimasta priva di riscontro, di prevedere una registrazione dell'avvenuta esecuzione delle suddette attività con relativa annotazione degli esiti.
20. Come richiesto, il proponente ha inserito il par. F PIANO DI MONITORAGGIO RIFIUTI riguardante le modalità di gestione dei rifiuti prodotti in impianto nel normale svolgimento delle attività, in linea con i codici indicati nella planimetria A2.4; si fa presente un errore riportato nella tabella di pag. 20 nell'indicazione del codice EER 161001 attribuito al rifiuto *soluzioni di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001*. Si chiede di rettificare (EER 161002).



Rispetto all'identificazione dei principali rifiuti prodotti dall'impianto, riportata invece al par. 3.2.11 del SIA rev. 2, si rilevano annoverate tipologie di rifiuto non riportate nel piano né nella planimetria A2.4 (ad es. EER 130208\* *altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione*, EER 150202\* *assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostane pericolose*, EER 161003\* *concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose*). Sul punto si rappresenta che, sebbene il deposito temporaneo costituisca, di fatto, un'ipotesi derogatoria ed eccezionale rispetto alle forme di stoccaggio dei rifiuti (deposito preliminare e messa in riserva) e come tale non richieda un'autorizzazione preventiva a condizione che avvenga nel rispetto dei requisiti posti dall'art. 185-bis del TUA, si ritiene che il progetto in discussione, per sua natura, debba comunque tener conto e dare evidenza delle modalità di gestione delle principali tipologie di rifiuti prodotti. Pertanto, nel rilevare che il proponente ha già specificato che la gestione in deposito temporaneo avviene secondo il criterio temporale definito dal citato art. 185-bis, si chiede di uniformare l'elenco delle principali tipologie di rifiuti prodotti dall'impianto in tutti gli elaborati progettuali e di indicare nella planimetria A2.4 l'ubicazione dei depositi di tutte le tipologie annoverate.

**Elaborato B "STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE" rev. 2 gennaio 2023**

21. Il proponente ha modificato la tabella al par. 1.1 riportando i quantitativi aggiornati (massimo giornaliero, massimo annuo e stoccaggio istantaneo per rifiuti non pericolosi, rifiuti pericolosi e rifiuti totali); si rileva tuttavia un errore nella quantità indicata per la capacità giornaliera di trattamento di rifiuti non pericolosi (92,41 t/g in luogo di 93,41 t/g); inoltre, sull'argomento si rimanda a quanto già riferito al precedente punto 9 del presente parere circa la necessità, a parere della scrivente Agenzia, di autorizzare e rendere inderogabili quantitativi specifici e separati per la FORSU, per tutti i restanti rifiuti non pericolosi (che non comprendano i codici EER afferenti la FORSU) e per i rifiuti pericolosi, in termini di massimo giornaliero, massimo annuo e stoccaggio istantaneo.
22. L'errore nella tabella 1 del par. 2.2.2 lett. e) *Atmosfera e clima* è stato eliminato.
23. Come richiesto, l'affermazione riportata al par. 3.2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO a pag. 48 secondo cui *"la fase di trasferimento non produce rifiuti pertanto tale problematica è non trattabile"* è stata rettificata con la descrizione della tipologia di rifiuto prodotta dalla sezione di trasferimento (EER 161002) e le relative modalità di gestione.
24. Rispetto a quanto richiesto in relazione all'affermazione riportata in calce alla tabella del par. 3.2.2, si rileva che la stessa è stata rettificata in: *"I quantitativi istantanei riportati per ogni singolo codice EER, sono puramente indicativi per la totalità dei rifiuti richiesti in autorizzazione (ad eccezione dei due codici riconducibili alla FORSU di cui si dirà a seguire) e potranno variare, fermo restando il quantitativo annuo totale trattabile, in funzione delle effettive condizioni del mercato".* Sul punto occorre richiamate nuovamente quanto già riferito ai precedenti punti 9 e 21 del presente parere, a cui si rimanda per le opportune valutazioni e modifiche all'elaborato.
25. Al par. 3.2.9, come richiesto, è stato eliminato il riferimento al SISTRI.
26. Le tabelle riportate al par. 3.2.11, riportanti i rifiuti prodotti dall'impianto, sono state aggiornate; in merito ai rifiuti prodotti dall'attività di lavaggio e sfangaggio mezzi, nel rilevare l'inserimento, nella tabella c. *Rifiuti prodotti da manutenzione delle vasche di pioggia e liquami reflui dei bagni, lavaggio e sfangaggio mezzi*, del codice EER 161003\* *concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose*, si rimanda a quanto già riferito nel merito al precedente punto 20 del presente parere.

**Elaborato A1.7 "MONITORAGGIO AMBIENTALE ANNO 2020" rev. 0 luglio 2021**

27. Rispetto alla richiesta di integrare l'elaborato A1.7 con gli esiti delle analisi eseguite sulle acque trattate di prima pioggia per la verifica del rispetto dei *"limiti allo scarico della tabella n. 4, allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06. Per le sostanze (oli minerali ed idrocarburi) di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 le stesse si intendono assenti se inferiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento"*, così come imposto dalla D. D. n. 1102/2020 con cui sono stati autorizzati i due scarichi esistenti, si rileva l'assenza di un riscontro da parte del proponente. Sul punto si chiedono chiarimenti e si ribadisce nuovamente la richiesta già formulata.

Con riferimento all'**agente RUMORE e alla matrice RADIAZIONI IONIZZANTI** si allega al presente parere le valutazioni tecniche espresse dalla competente U.O.S. Agenti Fisici del DAP Lecce con prot. ARPA Puglia n. 13004 del 24/02/2023.

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Lecce**

**Servizio Territoriale**

Via Miglietta, 2 73100 Lecce  
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579  
PEC: [dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)



Con riferimento alla **matrice EMISSIONI IN ATMOSFERA** si rappresenta che, alla data di emissione del presente parere, le valutazioni di competenza della UOC Centro Regionale Aria non sono ancora concluse; le stesse saranno trasmesse non appena disponibili.

Distinti saluti.

**Il funzionario**  
*dott.ssa Valeria LEZZI*

**Il Dirigente**  
*dott. geol. Oronzo SIMONE*

**Direttore del Dipartimento di Lecce f.f.**  
*dott. Antonio D'ANGELA*



Documento firmato digitalmente  
Comunicazione interna



[Co. Att. V4\_CM]

Al Funzionario Istruttore del Servizio Territoriale  
Dr.ssa Valeria Lezzi

e p.c. Titolare di Incarico di Funzione UOS Agenti Fisici  
Dirigente della UOS. Agenti Fisici  
Direttore del Dipartimento

**OGGETTO: D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell’art. 27-bis del D. Lgs n. 152/2006, relativo al progetto di “Modifica ad opera esistente - variante sostanziale – rimodulazione codici CER già autorizzati ed incremento quantitativo annuo della FORSU” per l’impianto ubicato nel territori comunale di Galatone, alla strada provinciale per Galatina. Proponente: CAVE MARRA ECOLOGIA S.r.l. – S.P. Galatone – Galatina Km. 5.00 – Galatone. Comunicazione di avvenuta pubblicazione di integrazioni documentali e indizione della Conferenza dei Servizi per il giorno 07/03/2023. Contributo specialistico AFLE.-**  
**Rif.: Provincia di Lecce prot. n. 004533/2023 del 01/02/2023, acquisito al prot. ARPA Puglia n. 007646 del 02/02/2023.**

Con riferimento alla CdS indetta per il giorno 07/03/2023, con la comunicazione in epigrafe indicata per il procedimento in oggetto, si sono valutate le integrazioni prodotte dal proponente in riscontro alle richieste formulate in CdS nella seduta del 27/10/2022, pubblicate e consultabili al link<sup>1</sup> della Provincia di Lecce.

Nello specifico delle componenti ambientali esaminate “Rumore” e “Radiazioni Ionizzanti”, considerati i pareri di questa U. O. Agenti Fisici rispettivamente prot. n. 0057403/2022 e n. 58604/2022, si è constatato che il proponente ha recepito le osservazioni riportate nei suddetti pareri.

Risulta invece ancora inevasa la richiesta di attestazione dei dispositivi di sicurezza in dotazione indicati nella Relazione Radiometrica dell’Esperto di Radioprotezione, che non costituendo un adempimento sostanziale e afferente per lo più alla sicurezza sui luoghi di lavoro, può essere trasmessa successivamente.

Per ciò che attiene il PMeC in relazione alla componente ambientale “Rumore”, si fa presente che i rilevamenti devono essere eseguiti secondo quanto indicato nel DM 16/3/1998, nella situazione di esercizio più gravosa nelle condizioni abituali o a regime dell’attività lavorativa, presso le postazioni di misura individuate che dovranno essere georeferenziate.

Per ciò che attiene la procedura di sorveglianza radiometrica, resta inteso che la stessa dovrà essere oggetto di revisione, ogni qualvolta sia ritenuto utile e necessario dai soggetti interessati o dagli organi competenti e/o in caso di nuovi orientamenti regionali o nazionali.

Si rimette per quanto di competenza.

Lecce il 24/02/2023

Il Funzionario Incaricato  
Dr. Antonio Renna

<sup>1</sup>[https://www.provincia.le.it/PAUR\\_CAVEMARRA](https://www.provincia.le.it/PAUR_CAVEMARRA)